

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TRECATE

PROVINCIA DI NOVARA

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TRECATE, CERANO, ROMENTINO,
SOZZAGO E VINZAGLIO, PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DELLA
COMMISSIONE PAESAGGISTICA INTERCOMUNALE.

Raccolta n.

L'anno duemilaventi, il giorno

del mese di

TRA

il Comune di Trecate, con sede legale in Trecate, Piazza Cavour n. 24, C.F.
80005270030, rappresentato da Federico Binatti, nato ad Abbiategrasso (MI) il
13/02/1983, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica
presso la Sede Comunale

il Comune di Cerano, con sede legale in Cerano, Piazza Crespi n. 12 , C.F.
00199730037, rappresentato da Andrea Volpi, nato a ****, nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale

il Comune di Romentino, con sede legale in Romentino, Via Chiodini n. 1 C.F.
00225920032 rappresentato da Marco Caccia nato a *****, nella qualità di
Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale

il Comune di Sozzago, con sede legale in Sozzago, Piazza Bonola n. 1, C.F.
80005250032 rappresentato da Carla Zucco, nata a Sozzago il 15/03/1960, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale

il Comune di Vinzaglio con sede legale in Vinzaglio, via Roma n. 21, C.F. *****
rappresentato da Giuseppe Olivero, nato a ***** il *****, nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale

PREMESSO

Visto il D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e smi “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”,
di seguito per brevità denominato “Codice” ed in particolare l’art. 146 comma 6°
relativo alle determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esecuzione delle funzioni
paesaggistiche.

Vista la L.R. n. 32/2008 e smi che ha istituito e disciplinato il funzionamento delle
Commissioni locali per il paesaggio prevista dall’art. 148 del Codice, che stabilisce
che i componenti debbano essere dei soggetti con particolare, pluriennale e
qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

Considerato che la Regione Piemonte a seguito delle modifiche al Codice introdotte
dal D.Lgs n. 63/2008, ha attribuito ai Comuni parte delle funzioni amministrative
per il rilascio dell’ autorizzazione paesaggistica.

Considerato inoltre che l’art. 146 comma 6° del Codice stabilisce che gli Enti
destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato
livello di competenze tecnico-scientifiche oltre che garantire la differenza tra
attività finalizzate alla tutela paesaggistica da un lato ed esercizio delle funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia dall’altro.

Rilevato che la L.R. 32/2008 e smi demanda alle Commissioni locali l’espressione
del parere vincolante per gli interventi sulle aree e sugli immobili che nelle
prescrizioni dei P.R.G.C. sono definiti di interesse storico artistico, come previsto
dall’art. 49 ultimo comma della L.R. n. 56/1977 e smi, in aderenza con le previsioni
del Codice che include ”i centri ed i nuclei storici” tra gli immobili e le aree di

notevole interesse pubblico soggetti al titolo 1° della parte terza - Beni paesaggistici.

Valutato che in base alle considerazioni sopra esposte è necessario assicurare una netta distinzione tra l'organismo che esprime la valutazione di ordine tecnico-scientifico sulla tutela paesaggistica e la struttura preposta all'esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistica-edilizia e che presiede al rilascio dei titoli abilitativi.

Considerato inoltre che la L.R. n. 32/2008 e s.m.i. all'art. 4, nel disciplinare la composizione delle commissioni locali paesaggistiche, esprime una valutazione preferenziale della forma associata intercomunale, non soltanto per perseguire livelli più elevati di efficienza amministrativa ma soprattutto per una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione di specifiche connotazioni territoriali paesaggisticamente rilevanti, perseguendo obiettivi e sinergie non ottenibili nell'ambito esclusivo dei singoli territori comunali.

Valutata pertanto l'opportunità di istituire una Commissione Paesaggistica Intercomunale tra i Comuni di Trecate, Cerano, Romentino, Sozzago e Vinzaglio in quanto Comuni appartenenti al medesimo ambito di paesaggio e ricadenti nella stessa Provincia con analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra i Comuni di Trecate, Cerano, Romentino, Sozzago e Vinzaglio si conviene e si stipula il presente accordo:

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

I Comuni di Trecate, Cerano, Romentino, Sozzago e Vinzaglio istituiscono la Commissione locale intercomunale per il paesaggio ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. e della L.R. n. 32/2008 e s.m.i.

ART. 2 - FINALITÀ

Scopo della presente Convenzione è lo svolgimento delle istruttorie inerenti funzioni paesaggistiche attribuite ai Comuni convenzionati dalla L.R. n. 32/2008 e smi.

ART. 3 - AMBITO TERRITORIALE

Le funzioni assegnate alla Commissione locale intercomunale per il paesaggio ineriscono i territori comunali di Trecate, Cerano, Romentino, Sozzago e Vinzaglio e sono esercitate nei limiti stabiliti dalle norme statali, regolamenti vigenti in materia per i provvedimenti di volta in volta interessati e in conformità alle normative dei Piani Regolatori e dei regolamenti dei Comuni associati.

E' individuato quale Comune Capo convenzione il Comune di Trecate.

ART. 4 - FUNZIONI

La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alle coerenze dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici e a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

La Commissione locale per il paesaggio deve esprimere parere su due procedimenti tra loro diversi:

1. Procedura prevista dall'art.146 del Codice, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai Comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico-scientifiche delle Commissioni locali per il paesaggio nei casi non elencati al comma 1 art. 3 della L.R. n. 32/2008 e smi.

Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre agli interventi elencati all'art.149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le

reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.

2. Formulazione del parere vincolante, di cui all'art.49 ultimo comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale. Per questo procedimento la Commissione dovrà esprimersi entro 60 giorni.

ART. 5 - CRITERI GENERALI PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione locale intercomunale per il paesaggio è costituita da n. 3 componenti esterni; alla Commissione assiste, senza diritto di voto, un dipendente del Comune capo convenzione..

Il Comune capofila provvede a pubblicare un bando di ricerca dei componenti della commissione, assicurandone la massima diffusione, aventi i requisiti sotto descritti.

La valutazione dei curricula e la successiva individuazione sono demandate al Comitato intercomunale di cui al successivo art. 6.

I requisiti necessari per procedere alla individuazione dei componenti della Commissione intercomunale sono quelli previsti dall'art. 4 comma 2° e 3° della L.R. n. 32/2008 e s.m.i

La Commissione intercomunale è validamente costituita con l'intervento di almeno 2 componenti e delibera a maggioranza. L'assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive comporta decadenza dell'incarico. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni; l'incarico è eventualmente rinnovabile una sola volta. La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno.

Le cause di incompatibilità e l'obbligo di astensione sono disciplinati dalla normativa regionale. Sede della Commissione è di regola presso il Comune capo convenzione, gli altri Comuni possono chiedere che singole sedute si svolgano presso le rispettive sedi municipali.

ART. 6 - COMITATO INTERCOMUNALE

Alla determinazione della composizione concreta della Commissione provvede il comitato intercomunale composto dai Sindaci o Assessori delegati dei Comuni il quale esamina i curricula pervenuti e all'unanimità individua i componenti.

La Giunta Comunale del Comune Capo Convenzione procede alla formalizzazione dell'atto di nomina e al successivo inoltro alla Regione Piemonte per le verifiche di competenza.

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI

La Giunta Comunale del Comune Capo Convenzione, sentito il Comitato Intercomunale, stabilisce l'entità dei gettoni di presenza relativi alla partecipazione alle sedute, nonché stabilisce la determinazione delle spese di missione.

I rapporti finanziari tra i comuni convenzionati sono ispirati al principio della solidarietà e della ripartizione degli oneri; pertanto le spese complessive relative alla gestione del servizio comprese sia di personale che vive saranno ripartite tra i comuni associati

Il costo del servizio, da corrispondersi da parte di ciascun comune convenzionato, verrà annualmente definito sulla base del seguente criterio:

- quota fissa pari a € 0,25 per abitante.

Qualora il costo del servizio erogato fosse superiore all'importo derivante dalla quota fissa, la spesa verrà ripartita in percentuale sui Comuni aderenti alla convenzione. Eventuali aggiornamenti della quota fissa verranno approvati con delibera di Giunta Comunale da parte di ciascun comune convenzionato.

Le relative spettanze saranno pertanto corrisposte al Comune capofila, nelle modalità sotto indicate:

1. Il Comune capofila compilerà con cadenza annuale, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, il rendiconto delle spese sostenute, ai fini del versamento delle somme a conguaglio da parte degli altri comuni convenzionati;
2. Ciascun comune convenzionato provvede al versamento delle somme occorrenti e preventivate, dovute ai sensi del presente articolo, a richiesta del comune capofila, entro e non oltre il 30 di aprile dell'anno successivo.
3. Il Comune di Trecate istituisce nel proprio bilancio e PEG un apposito intervento di spesa e apposita risorsa sui quali rispettivamente provvedere al pagamento dei gettoni e sulla quale introitare i contributi dei Comuni convenzionati. Eventuali ulteriori spese comuni inerenti il funzionamento del servizio convenzionato sono ripartite comunque sulla base del criterio proporzionale sopra descritto, ovvero sulla base della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente. Il riparto è approvato dal Comune Capo Convenzione e comunicato agli altri comuni.

ART. 8 - FACOLTA' DI RECESSO – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

Ciascun Comune aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con apposita delibera consiliare. La facoltà di recesso deve essere comunicata per iscritto agli altri Comuni con un preavviso di almeno quattro mesi ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La convenzione potrà essere sciolta anticipatamente, oltre che per dare attuazione a sopravvenute norme di legge, per intervenuto accordo tra tutti i Comuni associati, previa proposta del Comitato intercomunale e adozione di deliberazioni conformi dei competenti organi.

ART. 9 – AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI

1. La presente Convenzione è aperta alle successive adesioni di altri Comuni, secondo le richieste che perverranno nel tempo.

2. Il Comune che intende aderire alla gestione associata deve presentare apposita istanza al Sindaco del Comune Capo Convenzione il quale, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta istanza, convoca il Comitato intercomunale.
3. Il Comitato, acquisito il parere obbligatorio, ma non vincolante, del competente Responsabile di Settore del Comune capofila relativamente alle implicazioni sul piano organizzativo e gestionale della adesione di un nuovo Comune, valuta e decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di adesione, redigendo apposito verbale.
4. L'adesione dei nuovi Comuni, avvenuta secondo le modalità di cui al presente articolo, non necessita di alcuna ulteriore deliberazione da parte degli organi consiliari dei Comuni già convenzionati.
5. Il Comune la cui istanza di adesione sia stata accolta deve approvare in Consiglio comunale la presente convenzione.
6. Successivamente all'approvazione della convenzione da parte del nuovo Comune aderente, il Comune Capo Convenzione, operando quale delegato di tutti gli altri Comuni convenzionati (deleganti), ai sensi dell'art. 30, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sottoscriverà la convenzione, unitamente al nuovo ente aderente. Dell'adesione viene data comunicazione agli altri Comuni aderenti a cura del Comune Capofila.

ART. 10 - DURATA

La presente Convenzione ha decorrenza dalla sottoscrizione della stessa ed ha durata quinquennale

ART. 11 - RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alla normativa vigente in materia statale, regionale e locale.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Trecate (Federico Binatti)

Per il Comune di Cerano (Andrea Volpi)

Per il Comune di Romentino (Marco Caccia)

Per il Comune di Sozzago (Carla Zucco)

Per il Comune di Vinzaglio (Giuseppe Olivero)